



Equitalia

www.gruppoequitalia.it

COMUNICATO STAMPA

Maradona: i giudici confermano la legittimità dell'operato di Equitalia

La terza sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza n. 7545/3/2014 oggi depositata, ha rigettato anche in secondo grado le domande proposte dai legali di Diego Armando Maradona per ottenere la cancellazione del debito tributario nei confronti dello Stato italiano.

La sentenza conferma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che già nel 2013 aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto da Maradona (sentenza n 321/17/2013).

La Commissione Regionale, accogliendo le tesi di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato inammissibile l'iniziativa processuale di Maradona volta a ottenere un accertamento negativo del proprio debito. Questione già a suo tempo affrontata dalla Giustizia tributaria nel processo concluso con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 17 febbraio 2005 n. 3231, nel quale Maradona è risultato soccombente. In particolare, alla luce di quanto già stabilito dalla Cassazione nel 2005, la sentenza ha ribadito l'irrelevanza delle contestazioni relative alla mancata notifica degli avvisi di accertamento e della cartella di pagamento.

Si tratta della sesta sentenza, in ordine di tempo, che ribadisce la legittimità dell'accertamento e dell'operato di Equitalia nei confronti di Maradona e che conferma il suo debito con lo Stato italiano.

Le notizie circolate in queste ore sulla sospensione dell'esecuzione di una procedura di pignoramento, peraltro già in precedenza sospesa, attengono a un singolo procedimento esecutivo rispetto al quale il giudizio è ancora in corso.

Roma, 1 agosto 2014

Relazioni Esterne